



CITTÀ DI JESOLO



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE**

INTEGRATO ART. 8 BIS CON DELIBERAZIONE COMUNALE N. 85 DEL 31/08/2023



CITTÀ DI JESOLO



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI
POLIZIA LOCALE**

Sommario

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1	4
Art.2	4
Art. 3 - Uso delle armi	4
TITOLO II: ARMAMENTO	4
Art. 4 - Tipo di armi in dotazione	4
Art. 5 - Armamento individuale - definizione	4
Art. 6 - Armamento di reparto - definizione	4
Art. 7 - Numero delle armi in dotazione	4
TITOLO III: CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO	5
Art. 8 -Pistola	5
Art. 8 bis-Armi ad Impulsi Elettrici.....	5
Art. 9 - Sciabola - Descrizione	5
TITOLO IV: MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA	5
Art. 10 - Servizi svolti con armi	5
Art. 11 - Assegnazione dell'arma	5
Art. 12 - Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma	6
Art. 13 - Modalità di porto delle armi	6
Art. 14 - Servizi di collegamento e di rappresentanza	7
Art. 15 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	7
TITOLO V: TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI	7
Art. 16 - Prelevamento e versamento dell'armi	7
Art. 17 - Doveri dell'assegnatario	7
Art. 18 - Custodia delle armi	8
Art. 19 - Armadi metallici	8
Art. 20 - Registro carico - scarico pistole, munizioni e sciabole	9
Art. 21 - Registro movimenti armi e munizioni	9
Art. 22 - Registri manutenzione ed ispezione armi	9
Art. 23 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni	9
Art. 24 - Sostituzione delle munizioni	9
Art. 25 - Doveri del consegnatario delle armi	9
TITOLO VI: ADDESTRAMENTO	10
Art. 26 - Addestramento all'uso dell'arma da sparo	10
Art. 27 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno	10
TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI	10
Art. 28 - Norme integrative	10
Art. 29 - Sanzioni	10

Art. 30 - Comunicazione del Regolamento	11
Art. 31 - Entrata in vigore	11

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, l'armamento del corpo di Polizia Locale, per le finalità indicate nella Legge 7 marzo 1986, n. 65 è disciplinato dal presente Regolamento.

Art.2

L'armamento in dotazione agli appartenenti del Corpo di Polizia Locale di Jesolo è adeguato e proporzionato alle esigenze della difesa personale degli stessi.

Art. 3 - Uso delle armi

Le armi in dotazione possono essere usate nei casi previsti dagli artt. 52 e 53 del vigente Codice Penale e negli altri casi previsti dalla legislazione vigente.

TITOLO II: ARMAMENTO

Art. 4 - Tipo di armi in dotazione

L'armamento in dotazione al Corpo Polizia Locale è:

- individuale;
- di reparto.

Art. 5 - Armamento individuale - definizione

L'armamento individuale è costituito dalle armi assegnate nominativamente agli appartenenti alla polizia Locale per tutta la durata del rapporto di servizio.

Esso consta in:

- pistola.

Art. 6 - Armamento di reparto - definizione

Costituiscono armamento di reparto le armi in carico al reparto addetto o destinato a servizi di guardia d'onore.

Esso consta in:

- arma lunga
- sciabola.

Art. 7 - Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi, in dotazione al Corpo viene fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Venezia. Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 5 di 11] Comune di Jesolo

TITOLO III: CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO

Art. 8 – Armi da fuoco

L'arma da fuoco individuale in dotazione agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Jesolo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è una pistola semi automatica calibro 9 x 21 scelta tra quelle già iscritte nel catalogo nazionale di cui all'abrogato art. 7 della legge 18 aprile 1974, n. 110, ovvero tra quelle che abbiano superato la verifica di cui all'art. 23, comma 12 sexies decies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 così come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e sue successive modificazioni.

A ciascun assegnatario è assegnata, a corredo dell'arma una confezione di n. 50 cartucce.

L'arma da fuoco di reparto, il cui porto è consentito solo per l'espletamento di particolari servizi di istituto disposti dal Comandante, è un'arma lunga scelta tra i modelli delle armi lunghe previsti dal catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni.

Art. 8 - bis Sperimentazione armi comuni ad impulsi elettrici

1. In applicazioni delle previsioni del decreto legge 44/2023 così come convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, visto l'art. 19 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, così come convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 il Corpo della Polizia Locale di Jesolo è autorizzato a dotarsi, in via sperimentale e per sei mesi, di due operatori per turno di servizio, aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza, di un'arma comune ad impulsi elettrici.

2. Le armi comuni ad impulsi elettrici costituiscono dotazione di reparto.

3. La sperimentazione avrà inizio alla conclusione del periodo formativo del personale interessato e sarà formalmente comunicata al Sindaco e al Prefetto dal Comandante del Corpo.
4. La sperimentazione avrà luogo secondo le linee guida contenute nella deliberazione di approvazione.

Art. 9 - Sciabola

Le caratteristiche della sciabola sono le seguenti:

- lama leggermente ricurva avente larghezza al lato superiore di cm 1,7;
- incisione in damasco per tutta la lunghezza della scanalatura;
- impugnatura in bachelite nera con scanalature per alloggio dita;
- guardia in acciaio cromato a cinque branche con cappuccio a testa di leone di San Marco (simbolo della Regione del Veneto);
- lunghezza minima, comprensiva di elsa, cm 95 massima 110;
- Il fodero di acciaio cromato munito di due fascette con campanelle collegate l'una a cm 7 e l'altra a cm 15;
- peso massimo compreso fodero non superiore a kg 2,5.

TITOLO IV: MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 10 - Servizi svolti con armi

Nell'ambito del territorio del Comune tutti i servizi espletati dalla Polizia Locale, sono svolti in armi, ad esclusione del personale che abbia fatto rinuncia nei termini secondo l'art. 50 del Regolamento di Polizia Municipale.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, come previsto dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, così come stabilito dall'art.8 del Regolamento del Corpo della Polizia Locale di Jesolo, approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 20 dicembre 2018.

Art. 11 - Assegnazione dell'arma

La pistola, dotata di due caricatori e di relative munizioni, assegnata in via continuativa a coloro che risultano in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e che non abbiano fatto rinuncia in riferimento al 1 comma dell'articolo precedente.

Il provvedimento con cui si assegna la pistola in via continuativa, è disposto dal Sindaco che annualmente provvede alla sua revisione. Il provvedimento viene comunicato al Prefetto di Venezia.

Nella tessera personale di riconoscimento dell'addetto deve essere fatta menzione dell'assegnazione della pistola in dotazione. È fatto obbligo al personale della Polizia Locale di portare con sé detta tessera.

È fatto assoluto divieto di portare, in servizio, armi e munizioni diverse da quelle assegnate.

Lo sfollagente viene assegnato in via continuativa anche a coloro che non sono in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Art. 12 - Requisiti psico-fisici per l'assegnazione e la revoca dell'arma da fuoco

L'assegnazione dell'arma da fuoco in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.LP.S.), attualmente previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti devono essere posseduti dall'assegnatario all'atto dell'assegnazione dell'arma da fuoco, nel proseguo definita "arma".

Il Comandante, con proprio provvedimento anche non motivato per ragioni di privacy, può disporre la verifica del permanere dei requisiti psico-fisici di un assegnatario tramite accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, a seguito di una delle seguenti circostanze:

- a) Qualora personalmente ravvisi in capo all'assegnatario situazioni di ragionevole dubbio circa l'idoneità alla detenzione dell'arma;
- b) Qualora riceva dal Datore di Lavoro, dal dirigente di Settore, dal responsabile dell'Unità Operativa, da un ufficiale o sottoufficiale appartenente al Corpo della Polizia Locale, una segnalazione di comportamenti e situazioni che presentino un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza dei requisiti sull'idoneità dell'assegnatario, alla detenzione dell'arma;

- c) Qualora riceva dal Medico Competente una inidoneità alla mansione, anche di tipo temporaneo che metta in dubbio la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma in capo all'assegnatario;
- d) Qualora riceva dall'assegnatario dell'arma una richiesta di verifica, con dettagliata descrizione delle motivazioni addotte, dei propri requisiti di idoneità alla detenzione dell'arma.

Nelle more degli accertamenti di cui al comma 3 il Comandante può disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma.

Qualora gli esiti degli accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, confermino la permanenza dei requisiti psico-fisici, il Comandante dispone l'immediata restituzione dell'arma in capo all'assegnatario.

Qualora, invece, gli esiti degli accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, attestino il venir meno dei requisiti psico-fisici, il Comandante dispone l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma.

Art. 13 - Modalità di porto delle armi

Gli appartenenti al Corpo, che indossano l'uniforme, portano la pistola nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva, senza colpo incamerato, il cane abbattuto e la sicura inserita. Se portata con fondina ad "estrazione rapida" l'arma da sparo dovrà essere corredata con apposito correggiolo di sicurezza da agganciare al cinturone.

Nei servizi d'onore la pistola non deve essere portata in modo visibile.

È consentito il porto delle armi anche al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia di armi. In questo caso le armi dovranno essere portate in modo non visibile.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, l'addetto al Corpo di Polizia Locale è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, le armi non devono essere portate in modo visibile.

È facoltà del Comandante del Corpo, se indossa l'uniforme, di portare la pistola in modo non visibile; è altresì esentato dal porto dello sfollagente.

Art. 14 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune, dagli addetti al Corpo Polizia Municipale in possesso della qualifica di agenti di P.S., sono svolti di norma senza le armi in dotazione. I servizi di cui al comma 1°, si intendono tutti quei servizi espliciti a nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, presso enti pubblici o presso privati e comunque, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 15 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale, per soccorso in caso di calamità o di disastri, per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari condizioni stagionali, sono effettuati senza armi.

Il Sindaco del Comune, nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 65/86, che lo stesso sia svolto con armi.

Il Sindaco comunica al Prefetto di Venezia ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

TITOLO V: TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 16 - Prelevamento e versamento dell'armi

Le armi sono prelevate presso il consegnatario o sub-consegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione, di cui all'art. 13, nel registro di cui al successivo art. 22.

Le armi devono essere immediatamente restituite al consegnatario, o sub-consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione, allorché viene a mancare la qualifica di Agente di P.S., all'atto

della cessazione, o sospensione, del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o dal Prefetto di Venezia.

Art. 17 - Doveri dell'assegnatario

L'addetto al Corpo di polizia Municipale, al quale l'arma da sparo è assegnata in via continuativa, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica;
- c) riportare immediatamente al consegnatario, o sub-consegnatario, ogni inconveniente relativo al funzionamento della stessa e delle munizioni;
- d) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi e, in nessun caso, è consentito puntare l'arma verso un bersaglio al quale non si intende sparare;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto, con obbligo di partecipare alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 27;
- f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento, o furto, dell'arma o parte di essa o delle munizioni, all'ufficio locale di Polizia di Stato, dandone immediata comunicazione al Comandante del Corpo;
- g) provvedere alla scrupolosa conservazione e pulizia dell'arma ed i suoi accessori seguendo le disposizioni contenute nel libretto di istruzioni e manutenzione che lo accompagna;
- h) verificare, almeno mensilmente, il corretto funzionamento elastico della molla dell'elevatore dei serbatoi;

L'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Jesolo al quale è assegnata l'arma in via continuativa altresì deve:

- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con estranei al Corpo, è inoltre severamente vietato esibire o cedere, anche a solo titolo di prenderne visione, l'arma a terze persone o a porre in essere scherzi con la stessa;
- b) mantenere l'arma priva di proiettile nella camera di scoppio fintanto la situazione operativa non lo richieda evitando di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante il servizio notturni o esposti al pubblico, e comunque sempre, obbligatoriamente, con la sicura dell'arma inserita;
- c) nella propria abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave (preferibilmente all'interno di una cassaforte a muro o di un armadio blindato), comunque fuori dalla portata di qualsiasi persona e, in particolare, dei minori, degli incapaci e dei tossicodipendenti;
- d) non abbandonare, per qualsiasi ragione, l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave e allarmati;
- e) attenersi, nel maneggio delle armi ed in particolare in caso di rimozione del proiettile dalla camera di scoppio, sempre a criteri di massima prudenza;

Oltre che reato per le fattispecie previste dalle norme di legge, la violazione dei doveri sopra indicati, costituisce in ogni caso illecito disciplinare a carico del consegnatario dell'arma.

Al momento dell'ispezione dell'arma, questa deve essere consegnata scarica e riconsegnata scarica, effettuando le seguenti operazioni:

- estrarre il serbatoio;
 - arretrare, almeno due volte, il carrello otturatore;
 - accertarsi che non vi sia il colpo in canna;
 - effettuare un colpo di prova, prestando attenzione che in tutte le fasi predette la pistola sia rivolta verso l'alto;
- Le operazioni sopraelencate dovranno essere ripetute integralmente dal ricevente dell'arma.

L'arma dovrà sempre essere presentata tenendola dalla parte della canna, mai da quella dell'impugnatura e con il pollice di traverso il ponticello.

È assolutamente vietato alterare, in qualsiasi modo, le caratteristiche meccaniche o le dimensioni dell'arma in dotazione per aumentarne la potenzialità di offesa; è altresì vietato alterare le caratteristiche delle munizioni.

Art. 18 - Custodia delle armi

Le armi vengono assegnate in via continuativa, il numero totale non supera il 5 per cento degli addetti, pertanto non viene istituita l'armeria.

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondine e di munizioni e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo Polizia Locale, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in appositi locali.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante. In caso di assenza, impedimento o delega, dal sub-consegnatario nominato dal Comandante.

Art. 19 - Armadi metallici

Le chiavi degli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario delle armi che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio, dette chiavi, o il numero della combinazione della chiusura degli armadi, sono custodite nella cassaforte del Corpo, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite dal consegnatario stesso.

Copia di riserva delle chiavi e/o dell'eventuale numero della combinazione è conservata a cura del Sindaco, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 20 - Registro carico - scarico pistole, munizioni e sciabole

Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico-scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore di Venezia.

Art. 21 - Registro movimenti armi e munizioni

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati nell'apposito registro, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.

Art. 22 - Registri manutenzione ed ispezione armi

Il consegnatario delle armi dotato di registri, a pagine numerate preventivamente vistate dal Comandante, per:

- ispezioni settimanali e mensili;
- riparazioni delle armi;
- materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 23 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

L'accesso al locale in cui sono custodite le armi e le munizioni, è consentito esclusivamente al Comandante del Corpo o al sub-consegnatario.

L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario, sotto la diretta responsabilità del consegnatario o sub-consegnatario.

Le armi da sparo devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni.

Nei locali destinati al caricamento, scaricamento e ispezione delle armi, devono essere affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

Art. 24 - Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni di riserva, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni sette anni. Quelle sostituite sono destinate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, dovranno essere versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito. Così dicasi per le munizioni non idonee sostituite agli assegnatari.

Art. 25 - Doveri del consegnatario delle armi

Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni a egli affidate;
- b) La tenuta dei registri e della documentazione inerente all'armamento;
- c) La custodia delle chiavi del locale e l'eventuale numero della combinazione per l'apertura degli armadi metallici;
- d) la scrupolosa osservanza proprie e altrui della regolarità delle operazioni di consegna, ritiro e ispezione delle armi;

e) l'effettuazione dei controlli giornalieri del locale e degli armadi in cui sono custodite le armi e le munizioni, al fine di accertarne l'integrità e la rispondenza dei registri del carico e scarico, manutenzione e movimento delle armi.

L'esito dei controlli verrà annotato su apposito registro.

Il sub - consegnatario, in caso di accertata irregolarità, dovrà fare immediato rapporto al Comandante.

TITOLO VI: ADDESTRAMENTO

Art. 26 - Addestramento all'uso dell'arma da sparo

Gli addetti al Corpo, in possesso dei requisiti psico-fisici di cui al Decreto del Ministero della Sanità 14.9.1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22.11.1994, prestano servizio armati solamente dopo aver conseguito il necessario addestramento ed il certificato di idoneità alle armi, rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale, oppure da un poligono di enti o comandi dello Stato, ovvero da poligoni appositamente costituiti per la Polizia Locale.

Oltre al conseguimento del certificato di idoneità alle armi, rilasciato annualmente, il personale dovrà effettuare una ulteriore esercitazione di tiro a segno, nell'arco dell'anno, a far data dal rilascio del certificato di idoneità, presso un poligono indicato nel comma precedente.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione degli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di P.S. ed in possesso dell'arma, ad uno dei centri di cui al 1° comma del presente articolo.

Il Comandante del Corpo può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti o in parte, gli appartenenti al Corpo che svolgono servizio armato.

È facoltà degli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di P.S. assegnatari dell'arma, di proporre al Comandante del Corpo di effettuare più esercitazioni all'anno di addestramento al tiro a spese dell'Amministrazione Comunale.

Art. 27 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Qualora il poligono di tiro di cui al precedente art. 27 si trovi al di fuori del territorio comunale, gli addetti alla Polizia Locale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 13 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio comunale fino alla sede del poligono e viceversa.

La disposizione di servizio di cui al comma precedente è comunicata dal Sindaco al Prefetto.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7.3.1986, n. 65, del D.M. 4.3.1987, n. 145 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

Art. 29 - Sanzioni

Chiunque trasgredisce i doveri di custodia, assegnazione e porto dell'arma, sarà punito ai sensi del Regolamento Generale del Personale del Comune di Jesolo, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 30 - Comunicazione del Regolamento

Il presente Regolamento sarà comunicato:

- al Ministero degli Interni per il tramite del Commissario di Governo, così come disposto dall'art. 11 della Legge 7 marzo 1986, n. 65;

- al Prefetto di Venezia, così come disposto dall'art. 2, numero 2 del D.M. 4 marzo 1987, numero 145.

Art. 31 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, composto di 31 articoli, entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, la pubblicazione all'albo pretorio e la successiva trasmissione al Ministero degli Interni e al Prefetto della Provincia di Venezia.

